

1533



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

Roma, - 7 NOV. 2018



Prot. uscita n. 239248/2018
Prot. entrata n. 239113/2018
Allegati: 1

*All'Ufficio legislativo economia
e, p.c. All'Ufficio del coordinamento legislativo
All'Ufficio legislativo finanze*

S E D E

OGGETTO: A.S. 909 Disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze – Verifica relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA
aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

ART. 1 (Commissario straordinario per la ricostruzione)

In conseguenza del crollo ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività connesse alla demolizione, rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, nonché afferenti alla progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, è nominato con dPCM un Commissario straordinario per la ricostruzione per un periodo di 12 mesi, prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Al fine di espletare le suddetta attività è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

Il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con dPCM e composta da un contingente massimo di venti unità di personale, **di cui una unità di personale dirigenziale di livello generale e fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale, e per la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico dell'Amministrazione di appartenenza mentre per le altre spese resta il limite di 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 disponibili sulla contabilità speciale.** Il Commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub commissari. Agli oneri relativi al funzionamento e al trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale della struttura, ivi compresi i compensi del Commissario straordinario e dei sub commissari **nonché degli esperti o consulenti**, lo stesso Commissario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata nel limite complessivo di euro 4.500.000 per il triennio 2018-2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, il Commissario, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, ovvero gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli



nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario pone a sua disposizione le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario, **potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali.**

A garanzia del rimborso per capitale e interessi relativi all'anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029.

Agli oneri della disposizione si provvede per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede:

quanto a 40 milioni per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

Conseguentemente all'articolo 45 viene incrementato il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008 per 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per l'anno 2024.



ART. 1-bis (Misure per la tutela del diritto all'abitazione)

L'art. 1-bis è funzionale al tempestivo ripristino del viadotto interessato dal crollo prevedendo, da un lato, che il Commissario subentri in breve tempo nella proprietà degli immobili oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco della Città di Genova e, dall'altro, che i proprietari e gli usufruttuari di tali unità immobiliari ricevano una congrua indennità, sufficiente a consentire loro una rapida riallocazione in altri beni immobili.

La cessione può avvenire volontariamente. In questo caso, per le 266 unità immobiliari coinvolte, il calcolo degli oneri riconducibili all'attuazione della norma è riportato nella tabella seguente: viene innanzitutto considerato un valore venale dell'immobile pari a € 1.313 al metro quadrato (valore OMI con incremento del 25%). A tale valore, ottenuto sulla base delle stime previste per la valutazione degli immobili ai sensi del DPR 327/2001, viene applicato un coefficiente di adeguamento calcolato sui valori medi di mercato OMI delle zone limitrofe, tale da consentire agli sfollati di acquistare nuove abitazioni (ultima colonna, € 262,5 al metro quadrato). All'importo al metro quadrato così ottenuto va aggiunto un ulteriore bonus (pari a € 450 al metro quadrato) per consentire ai beneficiari di arredare integralmente le nuove abitazioni.

All'importo di € 2.025,50 al metro quadrato, devono essere inoltre aggiunte le indennità previste dalla norma per ciascuna unità immobiliare interessata, a prescindere dalla metratura:

- l'indennità speciale per unità immobiliare prevista dalla legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 39 sui Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) pari a € 40.000+rivalutazione ISTAT (€ 45.000,00) per unità abitativa;
- l'indennità aggiuntiva di € 36.000,00 per l'improvviso sgombero, che i residenti hanno dovuto subire per effetto del crollo.

Sulla base di queste indennità è poi effettuato il calcolo in favore degli usufruttuari utilizzando i coefficienti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

Nel caso in cui gli aventi diritto non addivengano alla cessione volontaria, le indennità sono diminuite del 10%.

Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.



La disposizione non comporta maggiori oneri in quanto gli interventi previsti rientrano tra le attività del Commissario straordinario propedeutiche alla ricostruzione (quali espropri o in sostituzione l'indennizzo) e, pertanto, sono coperti nell'ambito delle risorse finalizzate a tutte le attività riguardanti la ricostruzione

Tot unità abita tive	superf (mq.)	a) Valore OMI con incremento del 25% (€/mq.)	TOTALE (a)	b) Indenniz zo PRIS (€/unità abitativ a)	TOTALE (b)	c) Ind. per sgombero (€/unità abitativa)	TOTALE ©	d) Ind per acquisto mobili (€/mq.)	TOTALE (d)	e) Adegua mento per facilitazione acquisto nuova u.i. (€/mq.)	TOTALE (e)	TOTALE COMPLESSI VO (euro)
266	25.085,21	1.313,00	32.936.881	45.000,00	11.970.000	36.000,00	9.576.000	450,00	11.288.345	262,50	6.584.868	72.356.094

Articolo 1 ter (*Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali*)

L'art. 1-ter al primo comma disciplina la gestione dei trochi autostradali funzionalmente connessi al viadotto crollato prevedendo che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario per la ricostruzione debba individuare i tronchi autostradali il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario.

I commi 2 e 3 dell'articolo in questione impongono a tutti i concessionari autostradali di procedere ad interventi di messa in sicurezza straordinari, prevedendo che questi, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, debbano intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.

Inoltre, fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario.



L'art. 1-ter ha carattere ordinamentale in quanto interviene sulla disciplina dei rapporti tra il Commissario straordinario e i concessionari autostradali e tra questi e l'Agenzia disciplinata al comma 12 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Disposizioni concernenti il personale)

Commi 1-3 e 4: La disposizione, per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, prevede la possibilità, per la Regione Liguria, **gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del SSN, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la C.C.I.A.A.**, di assumere, derogando ai vincoli di contenimento della spesa e previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, per gli anni 2018 e 2019, fino a complessive **300** unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza. Le **300** unità sono ripartite dal commissario tra gli enti. Le relative risorse sono ripartite tra i suddetti enti dal Commissario nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Gli enti locali possono provvedere, di intesa con il Commissario, all'onere delle assunzioni anche con le risorse proprie.

Il comma 3 bis, inoltre, autorizza l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, 20 unità di personale con contratto a tempo determinato da adibire a mansioni di supporto operativo e logistico all'emergenza. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui dispone l'Autorità di sistema portuale nell'ambito del proprio bilancio. L'Autorità potrà provvedere alle varie assunzioni compatibilmente alle risorse disponibili. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a 500.000 euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione de fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

Il comma 4 bis consente, infine, di integrare il Piano degli interventi del Commissario delegato mediante l'utilizzo di eventuali economie di risorse di cui ai commi precedenti. Ciò stante non si ravvisano effetti negativi.



ART. 3 (Misure in materia fiscale)

La disposizione in esame prevede al comma 1 che i redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) non concorrono, a decorrere dal periodo di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2020, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Si prevede inoltre che, a decorrere dalla seconda rata 2018 e fino al 31 dicembre 2020, gli stessi fabbricati siano esenti anche ai fini IMU/TASI.

Per quantificare l'esenzione ai fini delle imposte dirette sono stati considerati i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti coinvolti. Sulla base di queste informazioni, si stimano effetti di gettito di non rilevante ammontare valutati nell'ordine di circa **-0,1 milioni di euro** su base annua in termini di competenza. In termini di cassa gli effetti negativi complessivi sono pari a 195 mila euro per l'anno 2019 e pari a 99 mila euro per gli anni 2020 e 2021.

Di seguito si riporta la tabella con i profili finanziari (**importi in migliaia di euro**):

	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-190,0	-95,0	-95,0	+95,0
Addizionale regionale	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	+0,3
Totale	0,0	-195,3	-99,0	-99,0	+95,3

Importi in migliaia di euro

Ai fini della quantificazione della perdita di gettito IMU e TASI, pur in assenza di dati puntuali è stato considerato, prudenzialmente, il complesso degli immobili situati nella zona interessata dal crollo del ponte Morandi (c.d. zona rossa), i cui riferimenti catastali sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tali dati, si stima una perdita di gettito IMU/TASI per gli anni 2019 e 2020 di circa **-610 mila euro**, di cui **-210 mila euro** riferiti alla quota comune e **-400 mila euro** alla quota Stato.

Per l'anno 2018 l'agevolazione decorre dalla seconda rata di dicembre e pertanto gli effetti negativi risultano pari a **-305 mila euro**, di cui **-105 mila euro** per la quota comune e **-200 mila euro** per la quota Stato.

Di seguito il riepilogo degli effetti finanziari riguardanti il comma 1 (importi in milioni di euro):



Articolo 3, comma 1	2018	2019	2020	2021	2022
Esenzione imposte dirette	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	+0,1
Esenzione IMU/TASI quota comune	-0,105	-0,21	-0,21	0,0	0,0
Esenzione IMU/TASI quota Stato	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Totale	-0,305	-0,81	-0,71	-0,1	+0,1

Importi in milioni di euro

Al comma 2 della disposizione viene previsto che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Considerato il carattere straordinario dell'evento trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto si ritiene che la disposizione configuri una rinuncia a maggior gettito.

Al comma 3 viene prevista una esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, contratti e documenti presentati fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento. Considerato il carattere straordinario dell'evento trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto si ritiene che la disposizione configuri una rinuncia a maggior gettito.

Al comma 4 viene previsto che gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento non sono soggetti all'imposta di successione e alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo. Considerato il carattere straordinario dell'evento trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto si ritiene che la disposizione configuri una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 5 prevede che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29-30 del D.L. n. 78/2010 nonché per le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, nei confronti dei soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi dal 14 agosto fino al 31 dicembre 2019.

In base ai dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate si rilevano minori entrate da ruoli per il periodo considerato complessivamente pari a -0,59 milioni di euro, di cui -0,4 milioni per entrate erariali.

In termini di cassa, per il comma 5 si stimano i seguenti effetti finanziari:



Articolo 3, comma 5	2018	2019
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,1	-0,3
Minori entrate da ruoli (tributi non erariali)	-0,05	-0,14
Totale	-0,15	-0,44

Il comma 5-bis consente alle Autorità di regolazione del settore di prevedere esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.

Tale facoltà deve essere esercitata dalle medesime Autorità mediante l'adozione di propri provvedimenti e individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Conseguentemente tale comma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 4 (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento)

L'articolo prevede la concessione di un contributo alle imprese **e ai liberi professionisti** aventi sede operativa all'interno della zona già delimitata con ordinanza sindacale **e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario da adottare entro il 31 dicembre 2018**, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto **al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017**.

Il contributo è riconosciuto, a domanda e sulla base di criteri e modalità definiti dal Commissario delegato, per una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200 mila per ciascuno beneficiario. In ogni caso, il contributo viene riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza e comunque nel limite complessivo di **10 milioni per l'anno 2018, comprensivo della somma di 5 milioni di euro con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, che presenta le necessarie disponibilità.**



ART. 4-bis (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento)

La norma, al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Genova, prevede a favore delle imprese aventi sede operativa nella cosiddetta "zona rossa", il riconoscimento di una indennità pari a 1.300 euro a metro quadrato per le aree coperte e 325 euro a metro quadro per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile. Viene prevista, altresì, una misura indennitaria per ristorare le imprese dalla perdita delle attrezzature, dei materiali aziendali e per rifondere le spese sostenute per il recupero delle apparecchiature e per il trasferimento in un'altra area della città metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe.

Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità.

Il comma 4 prevede che il versamento delle indennità contemplate dai commi 2, 3 e 6, nei termini previsti da tali commi, sia effettuato dal concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo alla data dell'evento (ossia dalla società Autostrade per l'Italia).

Lo stesso comma dispone che, in caso di omesso versamento nel termine, provvede il Commissario straordinario in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

Agli oneri derivanti dagli interventi previsti nell'articolo in esame e più precisamente:

-25 milioni di euro per il pagamento delle indennità di cui al comma 6 (perdita di attrezzature, macchinari e materiali);

-10 milioni per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno;

provvede il Commissario straordinario. A tal fine la contabilità speciale è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 25 milioni di euro derivanti dal trasferimento da parte dell'INAIL di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e per 10 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

ART. 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori)

Il comma 1 riconosce ai lavoratori del settore privato impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in conseguenza dell'evento calamitoso, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a condizione che per essi non trovino applicazione le vigenti



disposizioni in materia di ammortizzatori sociali o che abbiano esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Il comma 2 riconosce un'indennità una tantum pari a 15 mila euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza commerciale, di lavoratori autonomi e di titolari di impresa e professionali che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento.

La quantificazione delle risorse, necessarie per l'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della fissazione del relativo limite di spesa stimata in 30 milioni euro complessivi, per dodici mesi a partire dal 14 agosto 2018, è stata effettuata tenendo conto dei dati estrapolati dalla banca dati della Camera di Commercio di Genova e dell'INPS.

Con riferimento al comma 1 risultano 44 le imprese ubicate in zona rossa e 1388 quelle ubicate in zona arancione (municipi limitrofi).

Sono state prese in esame le imprese con un limite massimo di 100 dipendenti. I dipendenti delle imprese ubicate in zona rossa sono 380 mentre quelli delle imprese ubicate in zona arancione sono 4172. Applicando un fattore correttivo al numero dei dipendenti in zona arancione pari al 73%, il numero viene ricondotto a 1125 lavoratori coinvolti. Sommando ai 1125 lavoratori della zona arancione i 380 lavoratori della zona rossa si ottiene un totale di 1505 lavoratori. Calcolando un costo medio di cassa integrazione per 12 mesi pari a circa 18.000 euro, il valore complessivo stimato risulta di circa 27 milioni di euro.

Con riferimento al comma 2 sono stati analogamente stimati circa 200 lavoratori autonomi sprovvisti di ogni tipo di tutela ai quali viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro per un totale complessivo di circa 3 milioni di euro.

L'onere, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 11 milioni di euro per il 2018 e 19 milioni di euro per il 2019, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008, che presenta la necessaria disponibilità.

Il monitoraggio del rispetto del limite di spesa è effettuato dall'INPS con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

L'interdizione del tratto autostradale interessato dal crollo del cd. ponte Morandi e delle zone limitrofe rende necessario predisporre misure di rinforzo e potenziamento dei servizi di trasporto



pubblico locale, finalizzate a far fronte al maggior flusso di utenza che “motu proprio” si sposterà dall’auto privata al mezzo pubblico nonché a favorire la decongestione degli assi viari cittadini. Inoltre, si rende necessario un intervento per assicurare l’attuazione del sistema di integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio.

Ciò stante il comma 1 provvede allo stanziamento di 500 mila euro per l’anno in corso e di 23 milioni di euro per il 2019 per la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, da realizzare non solo mediante l’introduzione di servizi aggiuntivi, ma altresì attraverso l’adozione di misure di efficientamento dei servizi già attivati e l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto.

Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l’anno 2019 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di sostenere l’implementazione dei servizi TPL, al **comma 2**, viene previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2019, da destinare al rinnovo del materiale rotabile, **con priorità per i mezzi elettrici, ibridi e a idrogeno**, funzionale a sostenere l’implementazione dei servizi sopra descritti mediante acquisto di nuovi autobus e/o sostituzione di quelli particolarmente vetusti.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 3**, poi, al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e **stradali** aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018, **da trasferire sulla contabilità speciale del Commissario** e ai cui oneri si provvede ai sensi dell’articolo 45.

Il comma 3 bis attribuisce al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni per l’anno 2018 per garantire la realizzazione delle opere individuate nel piano strategico della mobilità genovese, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Il comma 3 ter prevede, poi, la possibilità di concedere a favore del Comune di Genova, a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'area demaniale marittima ricompresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come "Fascia di rispetto di Prà". Trattandosi di possibilità che può essere esercitata, previa verifica della neutralità finanziaria, non si ravvisano effetti finanziari negativi.

Il comma 5, per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa, consente al medesimo Commissario di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ma nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Lo stesso comma precisa che l'autorizzazione può essere concessa se le varianti sono funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza e, pertanto, avendo natura ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

Il comma 1 prevede che per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie. A tal fine, il MIT esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata **esecuzione** del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. All'espletamento delle attività previste il Ministero provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'**esecuzione** di tali attività è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 2, poi, assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019, per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento.



I fabbisogni previsti riguardano interventi necessari per sopperire alle esigenze di intensificazione dei servizi di viabilità portuale, di vigilanza ai varchi di accesso e di monitoraggio ed interfaccia con la Prefettura, le Forze di Polizia ed Autorità locali.

Nello specifico, il maggior carico lavorativo determinato dalla situazione emergenziale ha richiesto, per l'anno in corso, l'immediato invio in missione di 23 militari provenienti dai Comandi dell'ambito di giurisdizione della direzione marittima di Genova o di quelle limitrofe.

La Direzione Marittima di Genova ha previsto il protrarsi dell'esigenza di 15 militari fino a tutto il 2019, ovvero fino al totale ripristino totale della viabilità, per cui si renderà necessario inviare supporto da varie località con personale in missione.

Secondo lo scenario descritto, ripartito nelle tre finalità di spesa descritte, gli importi indicati sono destinati a far fronte ai seguenti fabbisogni:

A) Missioni

Il fabbisogno totale, corrispondente a €963.380 è così ripartito:

- €352.130 per l'esercizio Finanziario 2018 [in particolare, 139 gg x € 110,00 (missione in regime forfetario) x 23 persone = € 351.670 + viaggio 23 x € 20,00 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito regionale andata/ritorno) = € 460].
- €611.250 per l'esercizio finanziario 2019 [365 gg x € 110,00 (missione in regime forfetario) x 15 persone = € 602.250 + viaggio 15 persone x € 150 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito centro Italia andata/ritorno per 4 volte nel corso dell'anno) x 4 (avvicinamento del personale in missione) = € 9.000.

B) Compensi per lavoro straordinario

Il fabbisogno totale, corrispondente a €90.000 è così ripartito:

- €20.000 per l'esercizio Finanziario 2018
- €70.000 per l'esercizio Finanziario 2019

C) Acquisto autoveicoli

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all'esercizio finanziario 2019, è pari a €30.000. In particolare, si tratta di n. 2 autovetture per svolgere servizi di vigilanza attività portuali e viabilità interna al porto (secondo tipologie disponibili su MEPA)

D) Ristrutturazioni immobili ed acquisto dotazioni

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all'esercizio finanziario 2019, è pari a €150.000 così ripartito:

- riadattamento della sede "Stazione marittima" €80.000 (importo forfetario, computo metrico/estimativo in corso di redazione);



- arredi per adeguamento sede principale della Capitaneria di porto €30.000 (secondo tipologie disponibili su MEPA)
- acquisto dotazioni tecniche € 40.000;

Agli oneri connessi alla disposizione in esame, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

ART. 6-bis. (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

La disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato nel 2019 di 40 unità di personale di terza area F1 e 20 di seconda area F3, con un onere complessivo stimato pari a circa 3.350.000,00 euro, di cui 2.300.000,00 euro per il personale di terza area F1 (costo unitario 57.500 euro) e 1.050.000,00 euro per il personale di seconda area F3 (costo unitario 52.500 euro).

Le assunzioni saranno effettuati a valere sulle risorse che si renderanno disponibili nell'ambito del budget assunzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all'anno 2019 a seguito delle cessazioni che si registreranno nel 2018.

A tal riguardo risulta che le cessazioni dal servizio relative all'anno 2018 – stimate in 445 unità a marzo 2018, in sede di richiesta di autorizzazione ad assumere per il triennio 2018-2020 inviata ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato – saranno invece circa 600; tale differenza (di 155 unità) implica una maggiore capacità assunzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2019, quantificabile in circa 8.750.000,00 euro, tenuto conto del valore medio del trattamento economico complessivo del personale delle aree funzionali (pari a 56.500,00 euro).

Ciò stante dall'applicazione della disposizione non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Art. 7 (Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova)

Commi 1 e 1 bis

La disposizione, al **comma 1**, istituisce “la “Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i



retroporti di Rivalta Scrivia, **Arquata Scrivia**, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, **Dinazzano**, **Milano Smistamento**, Melzo e Vado Ligure.

Alle imprese che operano nella ZLS – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Viene altresì previsto (comma 1-bis) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali.

Alle imprese che operano nella ZLS – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti di gettito, trattandosi di semplificazioni amministrative.

Il comma 2-bis prevede la concessione di un contributo, alle imprese e ad altri soggetti che abbiano commissionato dal 15 agosto 2018 o commissionino servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova. La finalità indicata dal comma 2-bis è quella di sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità. Il contributo è concesso per l'anno 2018 fino alla misura doppia rispetto al contributo (c.d. ferrobonus), previsto dai commi 648 e 649 della legge di Stabilità 2016 per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia e disciplinato dal DM n. 125 del 14 luglio 2017.

Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 2-ter prevede, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, come definiti all'articolo 1, lettere g) e h), del già richiamato decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto e non cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria. La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di fruizione.



Il comma 2-quater, per compensare i maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Si rinvia ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di rendicontazione e attribuzione del contributo.

L'onere complessivo per le misure di cui ai commi 2 ter e 2 quater è previsto nel limite di 1 milione di euro per il 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale (c. 2 quinquies), che presenta le necessarie disponibilità. Al fine della compensazione degli effetti finanziari viene poi ridotto il fondo compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 154 del 2008.

Stante la natura ordinamentale non comporta effetti finanziari negativi il comma 2 sexies relativa alla notifica preventiva degli aiuti alla Commissione europea.

ART. 8 (Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

La disposizione istituisce una Zona Franca Urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova e dispone a favore delle imprese aventi sede principale o operativa nella ZFU, che hanno subito (ovvero che subiranno) una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto **al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017**, esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi.

Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre **2018**.

Il comma 5 della disposizione fissa gli oneri derivanti dalla disposizione fino a un massimo di **10** milioni di euro per l'anno 2018.

Alla disposizione, pertanto, si ascrivono effetti di gettito corrispondenti al limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.



Articolo 9 (Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

Comma 1

Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la disposizione riconosce, per gli anni 2018 e 2019, ai porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona), una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite della citata dell'Autorità di sistema portuale, nel limite di 30 milioni di euro annui.

Dalla disposizione non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.

Commi 1-bis e 1-ter

La disposizione riconosce all'Autorità portuale del Mar ligure occidentale un contributo aggiuntivo per l'anno 2018 di 4,2 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454/1997, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti su specifici conti correnti bancari accessi presso Banca nazionale del Lavoro Spa.

ART. 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

La disposizione stabilisce che il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con le deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste e finalizzate allo scopo nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale, e da altri soggetti (quindi entro il 15 gennaio 2022).

Il programma straordinario verrà, quindi, realizzato nell'ambito delle risorse disponibili tra cui quelle dell'Autorità portuale e gli altri soggetti. Ciò stante dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.



ART. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

L'articolo in esame prevede disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo stabilendo la proroga per ulteriori 5 anni dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge n. 84/94, attualmente in corso, relativa all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni nel porto di Genova.

Il comma 2 autorizza la corresponsione, per il triennio 2018-2020, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al soggetto fornitore di lavoro di un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento del 14 agosto 2018.

Agli oneri di cui al presente articolo provvede l'Autorità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, che presenta sufficienti disponibilità finanziarie, tenuto conto delle altre attività cui la stessa deve provvedere. Al riguardo, non si ravvisano effetti finanziari negativi.

ART.10 (Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)

La disposizione prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 l'applicazione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Si prevede altresì che il Commissario si avvalga del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Stante il carattere procedurale della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi.

ART. 11 (Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)

La norma stabilisce la surrogazione ex lege dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze connesse all'evento del crollo del Ponte Polcevera, nei limiti delle risorse erogate dallo e fermi restando gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti dei responsabili dell'evento.

Attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi

ART.12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

L'articolo 12 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito ANSFISA o Agenzia) che incorpora e succede a



titolo universale all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 162/2007. L'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite all' ANSFISA.

L'agenzia ha sede in Roma con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova. Trattandosi di mera possibilità di articolazioni territoriali e quindi di disposizioni prive di contenuto immediatamente precettivo, l'Agenzia potrà individuarle solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie sul proprio bilancio.

Il comma 4-bis prevede il trasferimento all'Agenzia delle funzioni ispettive ed i poteri attualmente svolti dalla Commissione permanente per le gallerie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Con il decreto previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma saranno definite le tariffe da porre a carico dei soggetti gestori delle gallerie determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

Il comma 4-quater prevede che siano trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che allo svolgimento delle predette funzioni l'Agenzia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le risorse finanziarie che verranno trasferite alla nuova Agenzia sono quelle indicate all'articolo 26 del D.Lgs. 162/2007. In particolare le risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 26 sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 1227) con uno stanziamento a legislazione vigente di 5,6 milioni di euro nel 2019 e 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2020; le entrate di cui alla lettera b) sono le entrate proprie dell'Agenzia costituite dai proventi per servizi istituzionali relativi a certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti agli operatori ferroviari, sulla base di Decreti Tariffari emanati dall'Agenzia. Il dato consolidato è pari a circa 1 milione di euro annui; le entrate di cui alla lettera c) sono le risorse derivanti dall'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie. Il dato consolidato, corrispondente alla media degli incassi del quinquennio, ammonta a circa 9 milioni di euro annui.



L'Agenzia, dotata di personalità giuridica, è strutturata in due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La dotazione organica è determinata nel limite massimo di 434 unità di personale, di cui di cui 35 uffici di livello dirigenziale non generale e di 2 uffici di livello dirigenziale generale.

Nelle tabelle successive vengono riportati i costi della nuova Agenzia, al netto di quelli sostenuti dall'ex ANSF per il proprio personale - per i quali ai sensi del comma 2 è previsto il trasferimento delle relative risorse finanziarie - e di quelli relativi al contingente di personale comandato ai sensi del comma 14, per il quale è previsto che l'onere sia a carico delle amministrazioni di provenienza per il periodo di comando. Per quest'ultime è previsto che all'atto dell'immissione in ruolo siano trasferite le relative risorse finanziarie alla nuova Agenzia. Pertanto, la stima degli oneri complessivi risulta pari a € 14.100.000 per l'anno 2019 e pari a euro € 22.300.000, a decorrere dall'anno 2020.

Ai fini della quantificazione, per il trattamento economico sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

Inoltre, sono state considerate altre spese di personale (buoni pasto, formazione, spese di missione, assicurazioni, benefit, etc...) e le spese di funzionamento.

Si evidenzia, infine, che le stime dei costi dell'Agenzia non contengono spese per fitti locali aggiuntive rispetto a quelle sostenute da ANSF, in quanto il personale sarà collocato in parte presso le stesse sedi già utilizzate dall'Agenzia e in parte presso sedi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.



ONERI ANNO 2019

CATEGORIA	Personale assunto nell'anno 2019	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri aggiuntivi ANSFISA
Dirigenti II Fascia	13	€ 164.805	€ 2.142.470
Professionisti I qualifica	18	€ 83.514	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica	1	€ 69.106	€ 69.106
Funzionari	73	€ 51.685	€ 3.772.969
Collaboratori	45	€ 46.340	€ 2.085.286
Operatori	4	€ 42.275	€ 169.101
Totale personale ANSFISA	154		€ 9.742.185
Dirigenti Generali	2	€ 221.682	€ 443.367
			€ 10.185.552

Altre spese di personale	€ 1.775.443
Altre spese funzionamento	€ 2.139.005

	€ 14.100.000
--	---------------------

ONERI A DECORRERE DAL 2020

CATEGORIA	Personale assunto nell'anno 2019	Personale assunto nell'anno 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri aggiuntivi ANSFISA
Dirigenti II Fascia	13	10	€ 164.805	€ 3.790.523
Professionisti I qualifica	18	13	€ 83.514	€ 2.579.501
Professionisti II qualifica	1	-	€ 69.106	€ 69.106
Funzionari	73	35	€ 51.685	€ 5.581.926
Collaboratori	45	19	€ 46.340	€ 2.965.741
Operatori	4	3	€ 42.275	€ 295.927
Totale personale ANSFISA	154	80		€ 15.282.724
Dirigenti Generali	2	-	€ 221.682	€ 443.365
				€ 15.726.089

Altre spese di personale	€ 3.056.261
Altre spese funzionamento	€ 3.517.650

Totale spese	€ 22.300.000
---------------------	---------------------



ART. 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP)

E' istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, suddiviso in apposite sezioni riguardanti le diverse tipologie di opere. Per ogni opera vengono gestite informazioni sulle caratteristiche tecniche e di progetto, interventi di manutenzione, aspetti finanziari, monitoraggi tecnici sullo stato dell'opera nonché riferimenti di geolocalizzazione.

Le informazioni vengono messe a disposizione delle diverse strutture competenti della pubblica amministrazione, per raggiungere l'obiettivo di:

- monitorare parametri significativi ai fini delle valutazioni di criticità sullo stato dell'opera, interventi da effettuare, priorità da pianificare, gestione degli investimenti e verifica del corretto utilizzo dei fondi erogati, eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi sia in fase di costruzione che di manutenzione;
- supportare gli organi decisionali attraverso applicativi in grado di rendere disponibile ed immediatamente visualizzabile ogni informazione utile allo scopo di prendere decisioni e gestire i necessari finanziamenti ovvero interventi ai fini della sicurezza delle opere;
- analizzare e gestire i dati raccolti attraverso appositi algoritmi e riguardanti le diverse tipologie costruttive delle opere, per metterli a disposizione delle strutture di vigilanza e controllo al fine di valutare i possibili impatti sulla sicurezza: ad esempio l'installazione di sensori in situ su un ponte, effettuata dall'ente proprietario o dal gestore dell'opera, viene inserita in AINOP e messa a disposizione delle strutture competenti;
- pubblicare, in modalità open, i dati caratterizzanti le opere pubbliche, significativi nell'ottica di una completa trasparenza.

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2018, 1.000.000 per l'anno 2019 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45. Alle attività connesse alla tenuta dell'Archivio previste dal presente articolo il Ministero provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

ART. 14 (Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)

I commi da 1 a 3 sono finalizzati alla realizzazione di un Sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Il monitoraggio si



effettuerà sperimentalmente negli anni 2019-2020 prendendo in considerazione 250 viadotti corrispondenti in media a 1500 campate di ponti. Tali opere, inserite in un piano di esperimento standard, saranno dotate di opportuni sensori necessari per la valutazione statica della resilienza del manufatto. Si opererà, altresì, utilizzando, ove necessario, collaborazioni con i gestori delle infrastrutture un opportuno algoritmo che permetterà al Ministero delle Infrastrutture - Struttura Tecnica di Missione - di effettuare l'analisi dinamica di un manufatto soggetto al transito di mezzi pesanti che viaggiano con velocità differenti e con tonnellaggio variabile.

Nello specifico, per gli anni 2018, 2019 e 2020 possono individuarsi i seguenti costi per il sistema:

- per l'anno 2018 euro 5 milioni per la progettazione del piano di esperimento e dell'algoritmo di monitoraggio, acquisto e installazione di quota parte dei sensori, visite tecniche a campione pre e post installazione;
- per l'anno 2019 euro 10 milioni per completamento, acquisto e installazione dei sensori, progettazione e validazione del software e delle architetture hardware e prime analisi dei dati dal campo.

Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1,2 e 3 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 3-bis, per le finalità di cui alla disposizione in commento, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.

Le modalità di attuazione del comma 3-bis saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La copertura dei relativi oneri, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2019, è disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), relativa agli adempimenti per la riorganizzazione delle frequenze dello spettro radio.



Il comma 4 prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili. Ai relativi oneri, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La struttura tecnica di missione del Ministero provvederà alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

ART.15 (Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Per le finalità ivi indicate, la norma autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della propria dotazione organica rimodulata in modo da garantire la neutralità finanziaria, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente complessivo di n. 200 unità di personale, di cui 110 unità da inquadrare nel livello iniziale della III area (in prevalenza di profilo tecnico) e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area, con le modalità indicate al comma 3 (in deroga al previo esperimento della procedura di mobilità, nonché alla disciplina in materia di c.d. "concorso unico").

Gli oneri a regime recati dall'assunzione del suddetto contingente di personale, quantificati complessivamente in euro 7.257.000 dall'anno 2019, sono illustrati nella tabella seguente:

Oneri assunzionali (assunzioni MIT)			
qualifica	numero	Onere pro-capite (dati DDPCM)	Totali
Area III-F1	110	€ 38.907,00	€ 4.279.770,00
Area II-F2	90	€ 33.072,00	€ 2.976.480,00
			€ 7.256.250,00

Al relativo onere pari 7.257.000annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede secondo quanto previsto dal **comma 4**:

- **Lettera a)** quanto a 6.660.000 annui euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013,



n. 2), da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario.

La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 22.040.000 per l'anno 2019 e di euro 24.346.000 annui a decorrere dall'anno 2020, relative all' "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".

La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida". Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione.

Si fa presente sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 "Maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013" sono stati incassati 34,6 milioni di euro nell'anno 2016, 36,1 milioni di euro nell'anno 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 24,4 milioni di euro. Conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale (acquisendo le entrate all'erario) preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE.

- **Lettera b)** quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato. La disposizione determina quindi la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 3.781.000 a decorrere dall'anno 2019.



Si fa presente sul capitolo di entrata 3395 “Versamento della contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al registro italiano dighe a carico degli utenti dei servizi” sono stati incassati 7,0 milioni di euro nell’anno 2016, 7,3 milioni di euro nell’anno 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 6,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con gli incassi dello stesso periodo dell’anno precedente. Conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale preservando comunque un’ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe e le altre somme già acquisite all’erario.

ART. 15 bis (Assunzione di personale presso il Ministero della Giustizia)

La norma è tesa a sanare le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto di Genova, colpita dal crollo del Ponte Morandi e a garantire, pertanto, il regolare andamento dell’attività giudiziaria in ragione del previsto incremento dei procedimenti civili e penali connessi all’evento, presso i medesimi uffici.

In particolare il Ministero della giustizia viene autorizzato ad assumere, in via straordinaria, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, per il biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria.

Detto personale è assunto, per l’urgenza del provvedimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme le previsioni di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero mediante selezioni pubbliche espletate su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Gli oneri per l’espletamento delle procedure concorsuali semplificate sono determinati in via prudenziale in misura pari a 300.000 euro per il solo anno 2019, mentre non si prevedono maggiori oneri in relazione all’approntamento delle postazioni di lavoro, delle attrezzature,



anche informatiche e degli arredi, che risultano già disponibili presso gli uffici giudiziari del distretto di Genova.

Ai fini della copertura finanziaria della relativa autorizzazione di spesa (comma 2) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che reca, al netto delle riduzioni operate per il finanziamento dei decreti attuativi delle deleghe di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, le occorrenti disponibilità finanziarie.

L'onere è stato così determinato:

Oneri stipendiali per le 50 unità

Distretto di Genova – Vacanze di organico-		
Riepilogo per area e fascia economica	Vacanze	Unità da assumere
III F3	26	7
III F1	91	23
II F2	70	20
		50



	Un	E m o l u m e n t i				O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			T O T A L E	Totale competenze fisse Annue unitarie	Tratt. access. compr. oneri PA Annuo unitario	Totale Competenze fisse – Onere annuo	Totale tratt accessorio Onere Annuo
		Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
						24,20%	5,68%	8,50%					
3A-F3	7	24.329,64	2.027,47	5.570,13	31.927,24	7.726,39	1.813,47	2.713,82	12.253,68	44.180,92	1.459,64	309.266,44	10.217,48
3a-F1	23	22.291,78	1.857,65	5.192,93	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	40.603,60	1.459,64	933.891,08	33.571,72
2^a-F2	20	19.132,15	1.594,35	4.083,30	24.809,80	6.003,97	1.409,20	2.108,83	9.522,00	34.331,80	1.459,64	686.636,00	29.192,80
											1.929.793,52	72.982,00	
TOTALE ONERE COMPLESSIVO ANNUO											2.002.775,52		

Oneri per l'espletamento delle prove selettive per le 50 unità:

Attività	Spesa
Locazione locali	157.500,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	30.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.250,00
Cancelleria e stampati	24.750,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	67.500,00
Totale	300.000,00

Riepilogo oneri :

Onere	2019		2020
	2019	2019 (dal 1° marzo)	a regime
Procedure concorsuali	300.000,00		
Oneri stipendiali – competenze fisse (50 unità)		1.608.161,00	1.929.794,00
Competenze accessorie		60.819,00	72.982,00
	1.968.980,00		2.002.776,00

Oneri annuo:

Anno 2019 euro 1.968.980

Anno 2020 e a regime euro 2.002.776

Art. 16 (Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza)

Il **comma 1** apporta modifiche agli articoli 37 e 43 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, al fine di prevedere il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti anche sulle concessioni autostradali in essere, in sede di revisione ovvero aggiornamento dei piani economico-finanziari.

Il comma 1 a-ter) modifica l'articolo 37 comma 6, lettera b, del decreto legge n. 201/2011, prevedendo nuove modalità di determinazione della contribuzione dovuta in favore dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). In particolare viene stabilito che l'Autorità si finanzia attraverso un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato l'esercizio delle proprie competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, nel limite dell'uno per mille del fatturato, ampliando i soggetti tenuti al pagamento. L'Autorità può prevedere soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici.

Il comma 1-bis prevede un incremento di 30 unità di personale di ruolo dell'Autorità di regolazione, in ragione dell'estensione della competenza regolatoria dell'Autorità, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'Autorità provvede alla copertura degli oneri connessi alla propria attività, ivi compresi quelli inerenti il personale, con le contribuzioni di cui all'articolo 37 del decreto legge n. 201/2011, come modificato dal comma 1 a-ter). La maggiore spesa per l'Autorità derivante dall'assunzione di 30 ulteriori unità di personale risulta sostenibile a valere sul bilancio dell'Autorità stessa anche senza variazioni dell'attuale aliquota di contribuzione, già fissata allo 0,6 per mille del fatturato dei soggetti regolati (al di sotto del tetto massimo dell'1 per mille previsto a legislazione vigente).

Il comma 2, allo scopo di assicurare la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali A24 e A25, modifica l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017, anticipando al 2018 e al 2019 rispettivamente gli importi di 50 milioni e 142 milioni di euro, attualmente allocati sulle annualità dal 2022 al 2025. **Tale anticipazione di risorse è finalizzata a**



consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione viene assicurata mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo sviluppo e coesione, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo, che sarà reintegrato nelle annualità 2022-2025.

ART. 16-bis. (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

La norma prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 si applichino altresì agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda.

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 17 (Ambito di applicazione e Commissario straordinario)

L'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme relative al sisma del 21 agosto 2017. Il comma 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi con possibilità di rinnovo, per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e l'attribuzione allo stesso di un compenso annuo lordo determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 a valere sulla contabilità di cui all'articolo 19. Pertanto il compenso è da determinarsi nel limite complessivo di 100.000,00 euro annui.

ART. 18 (Funzioni del Commissario straordinario)

L'articolo definisce le funzioni e i compiti del Commissario straordinario. Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma Centro Italia.

Il comma 4 prevede che il commissario possa avvalersi dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 con le risorse finanziarie attribuite a legislazione vigente. L'avvalimento della predetta Unità



tecnica avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il comma 5 prevede che il Commissario possa stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A con oneri a carico della contabilità speciale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera h) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione. Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'art. 19 e sono stimati in euro 210.000,00. Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove down-hole è stimato 5000,00 euro ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma Centro Italia.

Gli ulteriori oneri che discendono dalla redazione di un piano di microzonazione sismica di III livello e stimati, sulla base dei criteri previsti all'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344, in complessivi euro 210.000,00 trovano copertura con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 19 (Contabilità speciale)

La disposizione istituisce la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Presso tale contabilità confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le risorse a qualsiasi titolo destinate alla ricostruzione o all'assistenza alla popolazione.

Il comma 3 prevede altresì l'incremento delle risorse autorizzando la spesa di 20 milioni annui per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 20 (Ricostruzione privata)

La disposizione specifica le finalità della ricostruzione privata individuando la cornice normativa degli atti commissariali relativi alla ricostruzione privata, definendo le tipologie di intervento e la



natura dei danni ammissibili a contributi. La disposizione ha carattere ordinamentale e comunque specifica che alla ricostruzione privata si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 21 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'articolo in esame prevede le modalità per la concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 2017 che ha colpito alcuni comuni dell'isola di Ischia stabilendo i criteri di concessione dei contributi. Tali disposizioni forniscono la cornice entro la quale il Commissario emanerà i provvedimenti di concessione dei contributi comunque da contenere nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il comma 9 prevede che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. Per tale specifica disposizione non si ascrivono effetti finanziari configurandosi come una rinuncia a maggior gettito.

ART. 22 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

L'articolo, concernente gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

ART. 23 (Interventi di immediata esecuzione)

Le disposizioni disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19.

ART. 24 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

Le disposizioni regolano la procedura di concessione dei contributi la cui istanza deve essere presentata ai Comuni e i connessi compiti di vigilanza da parte della struttura. All'attuazione delle attività ivi previste, compreso l'utilizzo di piattaforme informatiche si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 25 (Definizione delle procedure di condono)

La disposizione disciplina la procedura di definizione delle istanze di condono; stante la natura ordinamentale non si rilevano effetti finanziari negativi.



ART. 26 (Ricostruzione pubblica)

La disposizione rinvia a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina del finanziamento per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e l'approvazione della programmazione degli interventi con oneri a carico delle risorse complessive destinate alla ricostruzione. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse di cui all'articolo 19.

ART. 27 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

Si individuano i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

ART. 28 (Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

Si prevede che per i beni mobili distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con provvedimenti del Commissario straordinario. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. Pertanto trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti del Commissario, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Le disposizioni si applicano altresì nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

ART. 29 (Legalità e trasparenza)

La disposizione definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della Struttura di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



ART. 30 (*Qualificazione dei professionisti*)

L'articolo, senza istituire un elenco speciale dei professionisti, prevede che siano rispettati requisiti di qualificazione da parte dei progettisti incaricati. Si prevede altresì che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

Agli oneri connessi alla disposizione in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19.

ART. 31 (*Struttura del Commissario straordinario*)

Il comma 1 dell'articolo prevede che il 1 Commissario straordinario operi con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario si avvale, di una struttura posta alle sue dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative di Napoli e nell'isola di Ischia.

Il comma 3 disciplina il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario.

La disposizione prevede che il personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando il trattamento fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale (fino a 12 unità) è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, inoltre, che all'unità di personale dirigenziale sia attribuita la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché una indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.

Inoltre si prevede la possibilità per il Commissario di avvalersi di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, in deroga anche a quanto previsto dall'articolo 7 del dlgs n.165/2001 il cui compenso può essere valutato in circa 53.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

Il comma 8 stabilisce che il Commissario con uno o più provvedimenti, nel limite delle risorse disponibili, può essere riconosciuto al personale non dirigenziale della struttura la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensile effettivamente svolte e per il



personale dirigenziale può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza commisurata ai giorni di effettivo impiego.

Per una stima dell'onere relativo allo straordinario si è preso a riferimento una tariffa oraria media pari a 16,19 euro.

Ore	Mesi	Unità	Tariffa	Totale	Totale con oneri a carico Amm.ne
30	11	12	16,19	64.112,40	85.077,15

Per la stima della maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione per il dirigente della struttura si è preso a riferimento la retribuzione di posizione mensile di un dirigente di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Retribuzione di posizione (fissa + variabile)	Incremento 20%	Totale con oneri a carico Amm.ne
44.557	8.911	12.331

Pertanto gli oneri relativi all'articolo sono stimati complessivamente in circa 1.400.000 annui.

Il comma 9 stima l'onere derivante dall'articolo, nella misura annua massima di 1,4 milioni di euro milioni è suddiviso in euro 350.000 per il 2018 e in 1.400.000,00 annui per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Art. 32 (Proroga e sospensione dei termini)

Al comma 1 della disposizione viene prevista la proroga all'anno d'imposta 2019 dell'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Attualmente l'esenzione in esame è in vigore fino all'anno d'imposta 2018.

Gli effetti finanziari in termini di cassa sono riportati nella Tabella seguente. La stima degli effetti conferma la valutazione effettuata con la relazione tecnica dell'articolo 2, comma 5-ter del D.L. n. 14/2017. Gli effetti finanziari negativi risultano pari a -94 mila euro per l'anno 2020.

	2019	2020	2021
IRPEF	0,0	-88,0	+37,7



Addizionale regionale	0,0	-4,1	0,0
Addizionale comunale	0,0	-2,0	+0,5
Totale	0,0	-94,1	+38,2

Importi in migliaia di euro

Per i medesimi fabbricati viene altresì prorogata all'anno d'imposta 2020 l'esenzione ai fini di IMU e TASI. In assenza di dati puntuali, sulla base dell'andamento del gettito riscontrato nel 2017 (primo anno di applicazione dell'esenzione) è confermata la stima indicata nella relazione tecnica dell'articolo 2, comma 5-ter, del D.L. n. 148/2017 con una perdita di gettito per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 di circa -1,71 milioni di euro, di cui -1,43 milioni per la quota comune e -0,28 milioni di euro per la quota Stato.

Di seguito un riepilogo degli effetti finanziari complessivi del comma 1:

Comma 1 – Sisma Ischia	2018	2019	2020	2021
Esenzione imposte dirette	0,0	0,0	-0,1	+0,04
Esenzione IMU/TASI quota comune	0,0	-1,43	-1,43	0,0
Esenzione IMU/TASI quota Stato	0,0	-0,28	-0,28	0,0
Totale	0,0	-1,71	-1,81	+0,04

Importi in milioni di euro

Il comma 2 dispone che i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito sono stabiliti, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Al comma 1-bis si prevede che le Autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016, possano prevedere, con propri provvedimenti esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità provvedano individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al comma 3 viene previsto - a favore dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 (Forio, Lacco Ameno, Casamicciola) - un contributo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 (da erogare nel 2019) e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per compensare i maggiori costi o le minori entrate dovute per il servizio smaltimento rifiuti. Si rileva un onere pari all'ammontare del contributo previsto.

Comma 4: l'articolo 1 comma 733 della legge n. 205 del 2017 ha differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La disposizione in esame estende tale differimento anche alle rate in scadenza nell'esercizio 2020. Gli oneri derivanti dalla disposizione - ulteriori a quelli già previsti in relazione al comma 733 della legge n. 205 del 2017 - sono quantificati in 0,25 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2021: tale profilo si determina in quanto le rate in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno sono retrocesse da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

Nell'ambito dei valori sopra riportati, la quota capitale ammonta a 0,19 milioni di euro per l'anno 2020, 0,20 milioni di euro per l'anno 2021; il rimanente importo riguarda la quota interessi.

Comma 5: l'articolo 1 comma 734 della legge n. 205 del 2017 prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati, che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali, che siano inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017, e che abbiano trasmesso la dichiarazione di inagibilità dell'immobile. La norma in esame proroga tale sospensione fino al 31 dicembre 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo relativa a rapporti tra soggetti privati.



Comma 7-bis: l'art.1, comma 1120, lettera e) della legge n.205 del 27 dicembre 2017 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2018 dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante in seno alla presidenza del Consiglio dei Ministri, per la gestione dei rifiuti in Campania prevista dall'art.15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 320 del 28 gennaio 2011. La disposizione in esame estende al 31 dicembre 2019 il funzionamento della citata Unità Tecnica Amministrativa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che agli stessi si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012.

Ai restanti oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Art. 33 (Sospensione del pagamento del canone RAI)

La disposizione in esame prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del canone di abbonamento RAI nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sulla base dei dati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate relativi agli importi riferiti alle utenze dei te comuni interessati si rileva una minore entrata su base annua per la sospensione in esame di circa -0,9 milioni di euro. Di seguito la tabella con gli effetti finanziari in termini di cassa:

	2018	2019	2020	2021	2022
Canone RAI – effetto sospensione e ripresa	-0,1	-0,9	-0,9	+0,95	+0,95

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 45.



ART. 34 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Viene prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2020.

Gli oneri derivanti dalla sospensione dei contributi, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per il 2019 ed in 25 milioni di euro per il 2020 sono stati stimati prendendo a base di riferimento i dati presenti sul "Portale Federalismo Fiscale" diffusi dal MEF sulla base delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sul reddito dalle persone fisiche e giuridiche del Comune di Lacco Ameno.

Vista la contiguità territoriale e i tratti similari di natura economica e demografica del Comune di Lacco Ameno con i Comuni limitrofi, il modello numerico ipotizzato è la base di calcolo riprodotta anche per Casamicciola Terme e Forio.

Il dato di partenza, utilizzato come base imponibile, è rappresentato dal valore medio del reddito di lavoro dipendente osservato pari ad Euro 24.500.000 annui. Il prodotto di questo dato con l'aliquota contributiva INPS vigente ha determinato la misura della copertura finanziaria per tutti i Comuni interessati.

Il dato relativo all'INAIL è stato determinato osservando preliminarmente i dati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni e del premio annuo corrisposto dalle imprese del settore terziario a livello nazionale. Il rapporto di questi dati ha permesso di determinare l'aliquota media del premio per il settore terziario.

Da ciò, il premio INAIL per singolo ogni Comune corrisponde al prodotto dell'aliquota media con la base imponibile ipotizzata, pari al 70% del reddito di lavoro dipendente in precedenza stimato.

Fonte: Portale Federalismo fiscale - Statistiche Comune di Lacco Ameno				
Grandezze osservate	2017	2016	2015	2014
Popolazione	n.d.	n.d.	4.853	4.644
Popolazione attiva da 18 a 74 anni	n.d.	n.d.	3.582	3.592
% Popolazione attiva/Popolazione totale	n.d.	n.d.	74%	77%
Volume d'affari: titolari partita iva	n.d.	99.165.413	94.004.266	88.425.480
Redditi di lavoro dipendente	n.d.	24.080.909	24.562.766	24.609.076



Redditi di lavoro dipendente - media pro capite	n.d.	16.097	16.310	16.417
Valore della produzione netta (IRAP)	n.d.	n.d.	14.013.147	20.189.873
Ricavi	n.d.	n.d.	77.317.412	69.191.820
Valore imponibile immobili	n.d.	n.d.	2.766.999.054	2.525.510.017
IMU versata	1.701.825	n.d.	n.d.	n.d.
IRPEF Imposta lorda titolari partita iva	n.d.	1.499.188	1.691.899	1.825.536
IRES Imposta da unico	n.d.	n.d.	410.231	384.404
Art. 17 - Decreto Ischia				
Carico lavoratore dipendente				
Aliq.ta contributiva	9,19%			
Base imponibile = media reddito lavoro dipendente osservato	24.500.000			
Minor gettito contributivo stimato Comune di Lacco Ameno:				
2018		solo mesi di nov. e dic.		
2019	2.251.550			
2020	2.251.550			
TOTALE	4.503.100			
Carico ditta				
Aliq.ta contributiva	23,51%			
Base imponibile = media reddito lavoro dipendente osservato	24.500.000			
Minor gettito contributivo stimato Comune di Lacco				



Ameno:				
2018		solo mesi di nov. e dic.		
2019	5.759.950			
2020	5.759.950			
TOTALE	11.519.900			
Premio INAIL				
Importo retribuzioni ditta settore terziario - Fonte INAIL	135.526.076.302	nazionale		
Importo premio ditte settore terziario - Fonte INAIL	1.737.790.437	nazionale		
Aliq.ta contributiva stimata	1,2823%			
Retribuzioni = 70% media reddito lavoro dipendente osservato	17.150.000	sui 24 milioni circa		
Minor gettito contributivo stimato Comune di Lacco Ameno:				
2018				
2019	219.907			
2020	219.907			
TOTALE	439.814			
TOTALE COMPLESSIVO	16.462.814			

Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per il 2019, in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

La disposizione in esame prevede che nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme di cui agli articoli 29-30 del



D.L. n. 78/2010 nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza correlati all'attività degli enti creditori sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020.

Sulla base dei forniti dall'Agenzia delle Entrate si rilevano per lo slittamento dei termini minori entrate da ruoli su base annua ascrivibili alla disposizione in esame pari a -2 milioni di euro (tributi erariali).

Considerato che per l'anno 2018 gli effetti si riferiscono solo all'ultima parte dell'anno, si stimano i seguenti effetti finanziari:

Articolo 35	2018	2019	2020
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,3	-2	-2

Importi in milioni di euro

Alle compensazioni degli effetti si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 36 (Interventi volti alla ripresa economica)

L'articolo disciplina la concessione di un contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e dell'artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, secondo i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario.

I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2018 ed euro 2,5 milioni per il 2019, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19.

Il fabbisogno è stato determinato forfettariamente ed è circa pari al 3%, su base annua, del volume d'affari delle imprese ritenendo congruo un suo valore compreso tra 80 e 90 milioni di euro.

ART. 37 (Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni)



Le disposizioni hanno carattere ordinamentale o procedimentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, poi, la disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, consentendo di assentire la definitiva delocalizzazione delle imprese interessate, rende non più necessaria la realizzazione di ulteriori nuove strutture, che sarebbero, comunque, sostenute dal contributo pubblico, la disposizione può produrre un potenziale risparmio di spesa, allo stato non quantificabile.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis, e c-quater) punto 1) nonché al comma 1 lett. c-quater punto 2), che interviene sulle procedure amministrativo-contabili che disciplinano il pagamento dei compensi dei tecnici e professionisti per le attività di progettazione degli interventi di ricostruzione privata, dalle stesse non derivano effetti finanziari negativi in quanto tutte le spese ammissibili sono finanziate nei limiti previsti dall'art. 34, comma 5 del decreto legge 189 del 2016.

Il comma 1 bis estende la disapplicazione delle disposizioni del DM 70/2015 in materia di riorganizzazione della rete di assistenza, prevista all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche alle strutture ospedaliere ricomprese nell'ambito territoriale di comuni non ricadenti nei crateri del sisma del 2009 (Aquila) e del 2016 (centro-Italia) purché nel raggio di 30 chilometri da essi.

L'estensione della disapplicazione non determina alcun automatismo, rappresentando una facoltà per le Regioni interessate, che possono rivedere i piani di assistenza ospedaliera solo laddove venga acquisito il parere favorevole dei tavoli di monitoraggio anche in ordine all'impatto finanziario delle soluzioni organizzative prescelte. Ciò stante non si ravvisano effetti finanziari negativi.

ART. 38 (Proroga e rimodulazione delle funzioni commissariali)

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario, cui si applicano le disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, nonché ogni altra disposizione vigente concernente il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede altresì che con il medesimo decreto sia determinato il compenso del Commissario, nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il compenso sarà posto a



carico delle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016.

ART. 39 (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)

La disposizione prevede che le risorse destinate alla ricostruzione a seguito di eventi emergenziali individuati dalla norma non sono soggette a procedere di sequestro e pignoramento entro limiti temporali espressamente indicati. La disposizione non comporta effetti avuto riguardo alla natura procedurale della stessa.

ART. 39-bis (Modifiche del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

L'art. 67-ter, comma 5, del d.l. 83/2012 ha previsto l'assunzione di 200 unità di personale a tempo indeterminato da assegnare temporaneamente, per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma del 2009, al comune dell'Aquila (fino a 128 unità) e ai comuni capofila delle aree omogenee (fino a 72 unità). La copertura finanziaria di tali assunzioni, prevista dall'art. 67-sexies, comma, del predetto d.l. 83/2012, è garantita a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 13 del d.lgs. 23/2011, per un importo massimo, comprensivo di altre finalità, di euro 11.844.000 a decorrere dal 2016. Il Ministero dell'interno è titolare del capitolo di bilancio su cui afferiscono le risorse per il pagamento degli stipendi del predetto personale.

Tali assunzioni a tempo indeterminato sono state configurate come collegate e finalizzate al compimento delle attività di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Il citato comma 5 ha previsto, pertanto, il temporaneo incremento delle piante organiche dei comuni interessati e la successiva ricollocazione del predetto personale, eventualmente risultante in sovrannumero, a partire dal 2023 (originariamente la decorrenza era fissata dal 2021) presso gli stessi comuni o altrove, secondo le ordinarie procedure. La proposta mira a rendere stabile l'assegnazione di personale presso i comuni colpiti dal sisma del 2009 (e le conseguenti risorse statali).

La disposizione non comporta conseguentemente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 39-ter (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 - modifiche del decreto legge n. 55 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)

La disposizione modifica l'art. 1-sexies del d.l. 55 del 2011 in materia di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi; stante la natura ordinamentale della disposizione, non si rilevano effetti finanziari negativi.

ART. 40 (Cabina di regia Strategia Italia)

Viene prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Segretario del CIPE, di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, **dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie** e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare le iniziative idonee a superare criticità e ritardi. L'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia è assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il DIPE.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto la Cabina di regia è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come indicato al comma 1, e tenuto conto che il DIPE può svolgere la predetta attività di supporto utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART.40-bis (Interventi straordinari per il viadotto Sente)

La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2018 per l'urgente messa in sicurezza del viadotto Sente (strada provinciale SP 86/var SENTE). La quantificazione tiene conto degli accertamenti condotti dagli uffici tecnici e del progetto preliminare di consolidamento già predisposto.

Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



ART. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)

La norma detta norme transitorie ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che continuino a valere i limiti dell'Allegato IB. La disposizione non comporta oneri.

ART. 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a stabilire una nuova destinazione di risorse finanziarie non utilizzate derivanti da precedenti procedure di edilizia scolastica. In particolare viene previsto che tali disponibilità - iscritte sul capitolo 7105 p.g. 3 e sul capitolo 7105 p.g. 5 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - vengano accertate con decreto del medesimo Ministero e attribuite agli enti locali proprietari di edifici scolastici entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici stessi.

Con il comma 3 bis si intende dare un termine certo per l'accertamento delle risorse di cui al comma 170 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, che già alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 non erano riferite a obbligazioni giuridicamente vincolanti o oggetto di espressa revoca, anche alla luce del parere dirimente dell'Avvocatura generale dello Stato (cfr. Affare CT 30789/2016), possono essere accertate definitivamente e ridestinate a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.

ART. 42-bis (Scuole innovative e poli dell'infanzia)

La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a stabilire che l'acquisizione dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possa avvenire anche successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi previsti dallo stesso, fermo restando che l'operazione finanziaria



per la costruzione delle nuove scuole, cui le Regioni inserite nel dPCM 27 ottobre 2017 hanno già aderito, è a carico delle medesime Regioni.

Per la disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n.107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.

Il comma 3 promuove la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e autorizza la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.

La norma di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a consentire, sempre nell'ambito delle risorse previste a normativa vigente e nei limiti degli importi già assegnati a ciascuna Regione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2017, n. 637, la presentazione di ulteriori interventi.

ART. 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati)

La misura prevista dalla norma in esame si propone lo scopo di favorire i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alle leggi 28 febbraio 1986 n. 44, 29 marzo 1995 n. 95, 28 novembre 1996 n. 608 e al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, che versino in uno stato di temporanea crisi e di conseguente momentanea mancanza di liquidità.

In particolare, al comma 1 viene accordata la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate (con scadenza non successiva al 30 giugno 2018) nonché un allungamento della durata dei piani di ammortamento (il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026).I sopra citati benefici si applicano su domanda del soggetto interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione anche nel caso in cui sia stata già avviata da INVITALIA S.p.A. la procedura di risoluzione del contratto di finanziamento, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso, previa ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate)



da parte della stessa INVITALIA S.p.A.. Fuoriescono dall'ambito applicativo della norma le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare complessivo delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 (comprensivo degli interessi di mora) si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Considerando un tasso di rimborso delle rate predette pari al 40%, l'effetto differenziale sui flussi di incasso derivante dalla sospensione di dodici mesi del pagamento è stimabile in 40 milioni di euro. Tale ammontare può essere suddiviso nei due esercizi 2018 e 2019 in misura pari a 30 e 10 milioni di euro rispettivamente.

Pertanto, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, alla compensazione dei quali si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Al comma 2 viene, altresì, prevista la possibilità per INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, di aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, al fine di consentire il recupero parziale ma certo di risorse altrimenti non recuperabili.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata, tenuto conto del tempo trascorso, delle condizioni economiche dei debitori, dell'assenza, in taluni casi, di idonea garanzia.

Pertanto, si ritiene che le entrate ricavabili in base agli accordi transattivi autorizzati dalla disposizione non sarebbero inferiori a quelle realizzabili con le ordinarie procedure giudiziarie, tenuto conto anche dei rilevanti oneri economici ed amministrativi derivanti dal contenzioso.

ART. 43-bis. (Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria).

Con la disposizione in esame negli anni 2020 e 2021 si esonerano le aziende in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria sia dal pagamento delle quote di TFR collegate alla CIGS che dal contributo Naspi ex legge 92/2012, alla fine di percorsi di trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività, usufruiti ai sensi dell'articolo 44 del presente provvedimento.

Ai fini della fissazione del relativo limite di spesa, la possibile platea dei beneficiari è stata individuata dagli uffici competenti dell'INPS sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero



del lavoro e delle politiche sociali relative alle istanze presentate con la causale “fallimento” nel periodo 1.1.2013 - 31.12.2014, nonché dell’andamento delle ore autorizzate per integrazione salariale straordinaria dal 2013 a settembre 2018 e del limite delle risorse stanziare ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non ancora utilizzate.

In merito sono stati stimati circa 3.000 lavoratori per ciascun anno rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame con una retribuzione media annua nel 2018 pari a 27.300 euro. La stima è stata effettuata, in via prudenziale, nell’ipotesi di durata dell’integrazione salariale per cessazione aziendale pari a 12 mesi e un’anzianità aziendale dei lavoratori pari a 3 anni.

Conseguentemente sono stati stimati oneri per 16 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tali oneri costituiscono il limite di spesa previsto dalla disposizione in esame, pari a 16 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021, il quale andrà a gravare sul Fondo dell’occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Al fine, poi, del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e qualora dal monitoraggio medesimo si accerti che è stato raggiunto o sta per essere raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ART. 44 (Misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

L’intervento non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse finanziarie, considerato che viene sostenuto dalle risorse già stanziare con l’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate. Le risorse stanziare sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le risorse impegnate sono pari, complessivamente, a € 8.514.147,00.

A tal fine, si fa presente che sono stati emanati i seguenti decreti ai sensi del citato articolo 21, comma 4:

- decreto n. 98756 del 23 marzo 2017, per il periodo dal 26/10/2016 al 25/10/2017, per un importo impegnato pari ad € 5.643.171,39;
- decreto n. 98989 del 18 aprile 2017, per il periodo dal 9/12/2016 al 19/2/2017, per un importo impegnato pari ad € 241.696,22;



- decreto n. 99607 del 4 luglio 2017, per il periodo dal 1/2/2017 al 30/10/2017, per un importo impegnato pari ad € 634.212,81;
- decreto n. 100036 del 26 settembre 2017, per il periodo dal 1/05/2017 al 31/05/2018, per un importo impegnato pari ad € 525.068,87;
- decreto n. 100507 del 6 dicembre 2017, per il periodo dal 9/11/2017 al 8/08/2018, per un importo impegnato pari ad e 300.000,00;
- decreto n. 100597 del 18 dicembre 2017, per il periodo dal 0/11/2017 al 8/08/2018, per un importo impegnato pari ad € 1.170.000,00.

Posto quanto sopra, pertanto, si può confermare che la norma di cui al decreto legislativo n. 148/2015 (art. 21, comma 4) non troverà più applicazione oltre la fine dell'anno 2018. Ciò comporterà il risparmio sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di almeno € 140 milioni, considerato che gli importi autorizzati costituiscono la stima massima di spesa. L'importo di € 140 mln è conforme alla spesa sostenuta per le cessazioni di attività nell'anno 2013, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria relativa al decreto legislativo n. 148/2015

In ogni caso, la disposizione in esame prevede un limite di spesa che non può essere superato. A tal fine, la disposizione medesima prevede, analogamente a quanto previsto da decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016 per le relative fattispecie, che la quantificazione degli oneri finanziari per ogni singolo intervento sia effettuata in sede di accordo, pertanto in un momento antecedente la presentazione dell'istanza di CIGS. Conseguentemente, non è possibile autorizzare interventi privi di copertura, atteso che nel momento in cui si raggiunge il limite di spesa stimata, non si può neanche concludere l'accordo che è preliminare rispetto alla domanda di CIGS.

ART. 44-bis (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile)

La disposizione estende fino ad un massimo due volte la possibilità, prevista dall'articolo 19, comma 2-bis del decreto legge n.8/2017, di rinnovare gli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, nelle more del compimento della procedura concorsuale prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del citato DL n.8/2017.

La copertura finanziaria dell'onere recato dalla disposizione, stimato nella misura massima di euro 1,354 milioni su base annua, risulta già prevista a regime dalle previsioni recate dall'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 8/2017.



ART. 44-ter (Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura procedimentale.

ART. 45 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 4 bis, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) quanto a **950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000 euro** per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;
- b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;



e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, **a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000 euro l'anno 2022** e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al comma 2 si prevede l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

7 NOV. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato





Decreto legge n. 109/2018- Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze.

Art.	Co- mendamenti	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno			Indebitamento		
1	2	CAPO I - interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova Oneri di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova	s	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	6	Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse	s	k	30,0	30,0	40,0	180,0	80,0	40,0	180,0
1	6	Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017	s	k	-70,0	-150,0	-30,0	-20,0	-140,0	-20,0	-140,0
1	6	Riduzione del fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k			-20,0	-40,0	-20,0	-20,0	-40,0
2	3 bis	2.4 NF Assunzione venti unità di personale, a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale	s	c			0,5	0,5		0,5	0,5
2	3 bis	2.4 NF Assunzione venti unità di personale, a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale- effetti riflessi	e	t/c			0,2	0,2		0,2	0,2
2	3 bis	2.4 NF Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k			-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. IRPEF	e	t	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Addizionale Regionale	s	c	0,004	0,004	0,004				
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Addizionale Regionale	e	t			-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Addizionale Comunale	s	c	0,001	0,001	0,001				
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Addizionale Comunale	e	t			-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. IMU/TASI quota Stato	e	t	-0,2	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4	-0,2	-0,4
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. IMU/TASI quota Comuni	e	t			-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile nelle aree oggetto di ordinanza di sgombero	e	t			-0,1	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3
4-bis	2 e 3	Integrazione contabilità speciale Commissario straordinario per l'indennità da corrispondere ai proprietari nel termine di trenta giorni decorrenti dalla trascrizione dell'atto di cessione volontaria o indennità ridotta del 10% per i soggetti espropriati che non hanno aderito agli atti di cessione volontaria.	s	c	10,0		10,0		10,0		
5	1	Finanziamento dei servizi di trasporti aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del tratto "Ponte Morandi"	s	c	0,5	23,0	0,5	23,0		0,5	23,0
5	1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge n. 296/2006- trasporto pubblico locale Trento e Bolzano	s	c		-23,0		-23,0			-23,0
5	2	Assegnazione risorse straordinarie a Regione Liguria per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova	s	k		20,0		20,0			20,0
5	2	Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017	s	k		-20,0		-20,0			-20,0
5	3	Ristoro agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi	s	c	20,0		20,0			20,0	



Art.	Co. mandamenti	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento		
14	5	Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017	s	k	-5,0	-10,0	-5,0	-10,0		
15	1	Assunzione 200 unità di personale presso il MIT	s	c	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
15	1	Assunzione 200 unità di personale presso il MIT- effetti riflessi	e	t/c			3,5	3,5	3,5	3,5
15	4	Utilizzo quota parte entrate derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 2/2013	e	ext	6,7	6,7				
15	4	Utilizzo quota parte entrate derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 2/2013- minori spese	s	c			-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
15	4	Utilizzo quota parte entrate derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi del Registro Italiano dighe, destinate alle spese per funzionamento Registro Italiano dighe di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b) e c) del DPR n. 136/2003	e	ext	0,6	0,6				
15	4	Utilizzo quota parte entrate derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi del Registro Italiano dighe, destinate alle spese per funzionamento Registro Italiano dighe di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b) e c) del DPR n. 136/2003	s	c			-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
15 bis	15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15 bis	15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia (effetti riflessi)	e	t/c			1,0	1,0	1,0	1,0
15 bis	15.01 NF	Riduzione fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 1, comma 475 L. 205/2017	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
16	2	Modifica all'articolo 1, comma 725 della legge n. 205/2017-Contributi a Società Strada dei Parchi s.p.a. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 a seguito degli eventi sismici 2009, 2016 e 2017, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, D.L. n. 91/2017	s	k	50,0	142,0	50,0	142,0	50,0	142,0
16	2	Variazione Fondo sviluppo e coesione- programmazione 2014-2020	s	k	-50,0	-142,0	-50,0	-142,0		
		CAPO III - interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017								
19	3	Incremento del Fondo per gli interventi per ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma 21 agosto 2017 di cui all'articolo 2, comma 6 ter del DL n. 148/2017	s	k	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
33	1	Sospensione del pagamento canone RAI fino al 31/12/2020	e	t	-0,1	-0,9	-0,1	-0,9	-0,1	-0,9
34	1	Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei Comuni Di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017	e	co			-6,5	-25,0	-6,5	-25,0
34	1	Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei Comuni Di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017	s	c	6,5	25,0				
35	1	Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento	e	t			-0,3	-2,0	-0,3	-2,0
		CAPO V - Ulteriori interventi emergenziali								
40 bis	40.013 NF	Interventi straordinari per il viadotto di Sente	s	k	2,0		2,0			
40 bis	40.013 NF	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della L. 190/2014	s	c	-2,0		-2,0			
42-bis	42.05 NF	Progettazione scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della Legge 107/2015.	s	k	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
42-bis	42.05 NF	Riduzione risorse di cui articolo 1, comma 158, della Legge 107/2015. - Scuole Innovative- contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	s	c	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
42-bis	42.05 NF	Progettazione nuovi poli per l'infanzia, articolo 3 del D. Lgs. 65/2017	s	k	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

